



COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. ____ del __/__/____

Sommario

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione e finalità	3
ARTICOLO 2 - Definizioni e principi generali.....	3
ARTICOLO 3 - Requisiti di legittimità	3
ARTICOLO 4 - Spese ammissibili	4
ARTICOLO 5 - Spese non ammissibili	5
ARTICOLO 6 - Spese ammissibili non classificate come spese di rappresentanza.....	5
ARTICOLO 7 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza	5
ARTICOLO 8 - Risorse finanziarie e criteri di spesa	6
ARTICOLO 9 - Rendicontazione delle spese e liquidazione	6
ARTICOLO 10 - Entrata in vigore	7



ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte della Amministrazione Comunale spese di rappresentanza e per relazioni pubbliche, stabilendo i criteri e le modalità per l'effettuazione delle spese in oggetto, i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure per la gestione amministrativa e contabile conseguente, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la gestione delle spese di rappresentanza conformemente alla normativa vigente e secondo i canoni della proporzionalità, adeguatezza, economicità e congruità delle stesse.
3. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni e all'ordinamento democratico.

ARTICOLO 2 - Definizioni e principi generali

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio. Sono tali tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere verso l'esterno il prestigio dell'Amministrazione Comunale, ovvero sensibilizzarne la presenza nel contesto sociale – locale, nazionale e internazionale – per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.
2. Le spese di rappresentanza si configurano quali voci di costo essenzialmente finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola Pubblica Amministrazione verso l'esterno, assolvendo al preciso scopo di consentire all'Ente di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici.

ARTICOLO 3 - Requisiti di legittimità

1. Sono requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:
 - a) Lo scopo promozionale: sono legittime le spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione e/o l'attività dell'Amministrazione comunale;
 - b) la stretta connessione ai fini istituzionali dell'Ente: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
 - c) la congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta: le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà deve essere valutata facendo riferimento alle dimensioni territoriali, alle caratteristiche e/o alla vocazione istituzionale del Comune di Collesalveti;

- d) l'ufficialità della spesa: è necessario che le spese oggetto del presente Regolamento siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini. In particolare sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Istituzioni o Enti di rilievo sociale ed economico ovvero, in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'Ente e il suo ruolo;
- e) l'eccezionalità della spesa: le spese in argomento devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;
- f) la riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se effettuate dagli organi rappresentativi dell'Ente aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Comune di Collesalveti;
- g) la rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

ARTICOLO 4 - Spese ammissibili

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2, nonché dei requisiti di legittimità indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:
 - a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o autorità dotati della rappresentanza esterna nell'Ente di appartenenza, che abbiano rilevanza, sociale, politica, culturale e sportiva;
 - b) colazioni di lavoro e consumazioni varie giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche di vertice delle Amministrazioni di appartenenza;
 - c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, in occasione di cerimonie, inaugurazioni, manifestazioni o eventi di varia natura promossi dall'Ente, alle quali partecipino le predette personalità, nell'ambito di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), con esclusione di quelle comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - d) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni: targhe, medaglie, libri, coppe, ecc..) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, nell'ambito di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune.
2. Le spese di rappresentanza possono riguardare spese per incontri conviviali (pranzi, cene) et similia (es. servizio bar) solo se non coinvolgono unicamente soggetti appartenenti all'Amministrazione ma anche e soprattutto soggetti esterni particolarmente qualificati in quanto rappresentativi dell'ente cui appartengono (non è dunque sufficiente che si tratti genericamente di "soggetti esterni all'ente") e solo se siano occasionati da manifestazioni ufficiali e non da incontri relativi a "normali rapporti istituzionali" cioè relativi a organi e autorità che si incontrano per adempiere alla loro attività istituzionale.

ARTICOLO 5 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili:

- a) colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;
- b) ospitalità, ristorazione, coffee break, brunch a favore di autorità o altri soggetti esterni particolarmente qualificati (istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono) che si incontrano per adempiere prettamente alle proprie attività istituzionali ovvero in veste informale ovvero non ufficiale;
- c) omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente (ad esempio, doni in occasione del pensionamento, rinfreschi o gadget natalizi a favore del personale dipendente);
- d) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- e) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i requisiti di legittimità indicati al precedente art. 3;
- f) pubblicazione di necrologi effettuati in occasione di decesso di parenti di dipendenti o amministratori;

ARTICOLO 6 - Spese ammissibili non classificate come spese di rappresentanza

1. Sono spese legittime ma non si classificano come spese di rappresentanza:

- a) la pubblicazione di un periodico comunale in quanto da ricomprendere nelle spese per la comunicazione;
- b) le spese per buffet, pranzi istituzionali, acquisti di targhe indicative di monumenti cittadini, omaggi floreali, ivi compresi l'acquisto e la posa in opera di targhe o lapidi commemorative di particolari eventi o personaggi illustri;
- c) pulizia e abbellimento della sala comunale per la celebrazione dei matrimoni civili;
- d) acquisti di bandiere;
- e) acquisti di libri per omaggi generici;
- f) acquisti di corone di fiori e di altri materiali per cerimonie di commemorazioni di feste civili e religiose;
- g) spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali, in quanto da ricomprendere nell'ambito delle spese di pubblicità;
- h) spese per manifesti informativi relativi ad eventi di carattere sociale, educativo e culturale in quanto da ricondurre a spese di pubblicità.

ARTICOLO 7 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente possono essere autorizzate, previa verifica tecnico-economica di ammissibilità della stessa e della disponibilità di bilancio, dal Sindaco e dagli Assessori nell'ambito delle rispettive competenze, per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività dell'Organo elettivo. La riconducibilità agli organi di vertice politico esclude, pertanto, che la funzione di rappresentanza possa essere espletata da dipendenti.
2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

ARTICOLO 8 - Risorse finanziarie e criteri di spesa

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e dettagliati nel Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale.
2. Ciascun Responsabile di Servizio, nell'ambito delle proprie competenze, adotterà gli opportuni provvedimenti di spesa previa verifica della coerenza con i contenuti del presente regolamento e con le disponibilità di bilancio.
3. I provvedimenti di spesa dovranno riportare esplicitamente il riferimento al presente regolamento e la natura di "rappresentanza" delle spese attivate.
4. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con particolare riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla necessità da parte dell'Ente di un'attività di proiezione verso l'esterno.
5. L'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle spese di rappresentanza dovrà avvenire applicando i criteri seguenti:
 - a) ufficialità, riferita alle attività che siano pubbliche ed idonee ad interessare ambienti qualificati o i cittadini amministrati, al fine di perseguire il pubblico interesse derivante dalla conoscenza diffusa dell'attività amministrativa;
 - b) inerenza, intesa nel senso che le spese debbono essere strettamente connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, al fine di mantenerne o accrescerne il decoro ed il prestigio;
 - c) congruità e sobrietà delle spese, nel senso che esse debbono essere commisurate alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento programmato ed ai valori di mercato, in relazione specialmente alle dimensioni territoriali, alla vocazione socio-culturale e turistica del Comune;
 - d) efficienza ed economicità, quale rapporto tra spesa e prodotto;
 - e) efficacia, quale rapporto tra obiettivi e risultato;
 - f) coerenza delle spese di rappresentanza e dell'attività che vi è sottesa, con i principi di imparzialità e buon andamento;
 - g) eccezionalità della spesa, in quanto non rientrante in alcun modo nell'esercizio dell'attività ordinaria dei rapporti istituzionali e di servizio dell'Ente, e che pertanto viene effettuata nell'esercizio della potestà discrezionale di cui è dotato il Comune. Sul piano formale, le spese de quibus, effettuate nel rispetto degli appostamenti in bilancio, delle procedure di impegno, liquidazione ed ordinazione di pagamento, devono rigorosamente essere giustificate attraverso documentazione che esponga l'interesse istituzionale perseguito, il loro rapporto con l'attività dell'ente, la qualificazione del soggetto destinatario dei beni o servizi acquistati ovvero delle circostanze di fatto nell'ambito delle quali la spesa è stata effettuata. Le spese devono essere accessorie e sub-valenti rispetto ad un evento, ben individuabile, contraddistinto da elementi di oggettiva riconducibilità alle esigenze comunicative.

ARTICOLO 9 - Rendicontazione delle spese e liquidazione

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito Prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto di cui all'art. 16, comma 26, del D.L 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000. Entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, tale prospetto è trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato

sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

ARTICOLO 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini di legge.
2. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio per i termini prescritti per legge, disponendone, altresì, la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web dell'ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

